

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****81 / 2025 del 04/03/2025**

**Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST VALCAMONICA - PRESA D'ATTO**

---

**OGGETTO:** ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST VALCAMONICA - PRESA D'ATTO

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

**ATTESO** che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 allegato 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda". La modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenda (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

**VISTA** la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

**RICHIAMATA** la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di

strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

**VISTA** la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

**RICHIAMATA** la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

**DATO ATTO** che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

**VISTO** che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

**RAVVISATA** la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con l'ASST della Valcamonica, nota prot. n. 2864 del 24.01.2025;

**DATO ATTO** che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in

brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente al Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

**PRECISATO** che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

**DATO ATTO** che l'accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST della Valcamonica nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

**EVIDENZIATO** che l'ASST della Valcamonica riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

**DATO ATTO**, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo di convenzione, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e l'ASST della Valcamonica, con sede legale in Breno (BS), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza al Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST della Valcamonica nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente al Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
  - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto

- dei suddetti pazienti;
  - l'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
  - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
  - l'ASST predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
  - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'ASST riconoscerà ad AREU:
- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
  - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Brescia di AREU;

10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell' Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	<b>CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO</b>	
	<b>DIPENDENTI</b>	
	TRA	
	<b>Agenzia Regionale Emergenza Urgenza</b> (di seguito per brevità AREU),	Imposta di bollo pari a € 48,00.
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	Assolta virtualmente ai sensi
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,	dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n.
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	642.
	Generale;	
	E	
	<b>Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica</b> (di seguito	
	per brevità ASST), con sede legale in Breno (BS), C.F./P. IVA	
	03775830981, nella persona del suo legale rappresentante pro	
	tempore, Dott. Corrado Scolari nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'ASST della Valcamonica, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi ASST/IRCCS, prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica dei presidi ospedalieri di Esine e Edolo;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito</li> </ul>	
		<i>Pagina 1 di 11</i>

al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine l'ASST dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo predisposta e attiva.

- la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale - territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali

(PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

- la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di

remunerazione.

- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente al Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.

#### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST della Valcamonica, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due

soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

L'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche

dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Paolo Mazzucchelli di cui ai recapiti telefonici 0364/369328 e, quale referente sanitario, il Dr. Andrea Patroni di cui ai recapiti telefonici 0364/369568.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze

territoriali.

L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti

entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da

AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale

UF5IN0 e la pec relativa alla fattura elettronica protocollo@pec.asst-

valcamonica.it..

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali

di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle

variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti

da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute

per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente

tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con

decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027 fatti salvi gli

eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1.1.2025 per evitare di

interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a

favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST della Valcamonica

nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione

del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso

scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST protocollo@pec.asst-valcamonica.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei

	soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito	
	accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle	
	attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati	
	personali di titolarità dell'ASST. Con la sottoscrizione della presente	
	convenzione, pertanto, l'ASST nomina AREU responsabile del	
	trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di	
	nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	ASST della Valcamonica rappresentata dal Direttore Generale p.t.	
	Dott. Corrado Scolari	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
	competenza del Foro.	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	ASST della Valcamonica rappresentata dal Direttore Generale p.t.	
	Dott. Corrado Scolari	

<b>Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari</b>					
		<b>H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva</b>	<b>1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u></b>  <b>2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u></b>  <b>da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.</b>	<b>1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u></b>  <b>2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u></b>  <b>da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.</b>	<b>RSA/ POT</b>
<b>TSSP</b> <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		<b>Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB</b>			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE  da Reparto</i>	<b>Differibile (TSSUd)</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118</b>
	<b>Tempo dipendente (TSSUtd)</b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV)</b>  <b>2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118</b>
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE  da Pronto Soccorso</i>	<b>Differibile (TSSUd)</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>/</b>
	<b>Tempo dipendente (TSSUd)</b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU</b>  <b>2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i></b>	<b>1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV)</b>  <b>2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H</b>	<b>/</b>

## ALLEGATO TECNICO PRESIDI DI AFFERENZA CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

L'ambito territoriale dell'ASST della Valcamonica (che si presenta come un'enclave geograficamente svantaggiata in territorio montano) comprende 41 Comuni, corrispondenti ai 42 già afferenti alla disciolta ASL di Vallecamonica Sebino, con una popolazione al 1.1.2016 di 100.793 abitanti ed una superficie totale di 1.305,19 Km<sup>2</sup>.

La domanda di prestazioni sanitarie è garantita da una rete di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, dal Presidio Ospedaliero con le sue sedi di Esine, Edolo ed i poliambulatori di Darfo Boario Terme, Pisogne, Breno e Cedegolo; le prestazioni socio sanitarie sono garantite attraverso una rete di 142 erogatori tra cui 14 RSA.

Il Polo Ospedaliero, articolato nelle due sedi di Esine e Edolo (riferimento per l'Alta Valle Camonica, ha caratteristiche di un Ospedale di area montana), è l'unico centro di erogazione per prestazioni sia in regime di urgenza che in regime di acuzie e presenta le seguenti caratteristiche:

- Presidio Ospedaliero di Esine: H con DEA I Livello con Terapia Intensiva

<i>Distanza DEA II livello - EAS</i>	H ASST Spedali Civili di Brescia: 67 km H Papa Giovanni XXIII di Bergamo: 67 km
<i>Reparti</i>	SC Medicina Interna SC Pneumologia SC Cardiologia SC Chirurgia Generale SC Ortopedia e Traumatologia SC ORL SC Ostetricia e Ginecologia SC Pediatria SC Anestesia e Rianimazione SC Medicina Chirurgia d'Accettazione e Urgenza SC Radiologia Diagnostica SC Psichiatria SC Riabilitazione Specialistica e geriatrica SC Neurologia SC Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza SC Oculistica SC Radioterapia SC SIMT SC Anatomia Patologica SC Laboratorio analisi SSD Cure Sub Acute SSD Chirurgia ricostruttiva e microchirurgia SSD Gastroenterologia ed endoscopia digestiva SSD Nefrologia e Dialisi
<i>Mezzi di soccorso interni</i>	Ambulanza CMR Ambulanza con dotazione Trasporto neonatale
<i>Mezzi in convenzione con AREU</i>	MSA 2 (8-20 giorni feriali e h24 giorni festivi) MSA 1 (20-8 giorni feriali)
<i>Strutture aggiuntive</i>	Piazzola Elisoccorso H Esine con illuminazione per volo notturno

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriele Ceresetti – Direttore Amministrativo  
 Funzionario istruttore: Dott. Andrea Bettoni



- Presidio Ospedaliero di Edolo: H con Pronto Soccorso senza TI

<i>Distanza DEA I livello Intra aziendale</i>	H Esine: 36 km
<i>Distanza DEA I livello Extra aziendale</i>	H Sondrio: 45 km
<i>Distanza DEA II livello - EAS</i>	H Spedali Civili di Brescia: 102 km
<i>Reparti</i>	SS Pronto Soccorso Edolo SS Anestesia Edolo/Blocco Operatorio SS Laboratori Analisi decentrati SSD Cure Sub Acute SS Radiologia Edolo SC Medicina Generale- AFO Medica SS Riabilitazione Generale Geriatrica SS Chirurgia Generale Edolo SC Ortopedia e Traumatologia – AFO Chirurgica
<i>Mezzi di soccorso interni</i>	Ambulanza
<i>Mezzi in convenzione con AREU</i>	Ambulanza MSA1 H24
<i>Strutture aggiuntive</i>	Piazzola Elisoccorso presso Sede CNSAS Edolo

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriele Ceresetti – Direttore Amministrativo  
Funzionario istruttore: Dott. Andrea Bettoni